

Diaria da interruzione dell'attività

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- Modulo Protezione Digitale:
 - Macchine Elettroniche
 - Cyber Risk - Danni al Sistema Informatico

che provoca l'interruzione totale dell'attività di vendita dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato medesimo per ogni ubicazione assicurata oggetto della chiusura totale, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di inattività totale.

La Diaria è corrisposta anche se gli eventi coperti dalle Garanzie attivate sopra indicate comportano un danno a immobili e a enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio assicurato.

Aumento dell'importo dell'indennizzo per le festività natalizie

Si conviene che l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa è maggiorato del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività di vendita si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) se si rende necessario comunicare il trasferimento a un nuovo indirizzo ovvero promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite stampa e/o radiodiffusione locale, nonché la pubblicità effettuata tramite affissioni o dépliant), vengono rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.

Danni indiretti

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- Modulo Protezione Digitale:
 - Macchine Elettroniche

Generali Italia paga all'Assicurato un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.

Detto indennizzo viene calcolato - Partita per Partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali ai beni assicurati: "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci", "Macchine Elettroniche".

Detto indennizzo viene calcolato - Partita per Partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali ai beni assicurati: "Immobile", "Attrezzatura, Arredamento e Merci a primo rischio assoluto", "Macchine Elettroniche".

Limiti di copertura

Resta peraltro inteso che Generali Italia non paga, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali aumentato del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.

Maggiori spese

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- Macchine Elettroniche
- Cyber Risk - Danni al Sistema Informatico

che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del massimale riportato nella Scheda Riepilogativa.

L'indennizzo è limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro.